

Coniuge, partner registrato e partner convivente non sposato nella previdenza professionale

Per semplicità nel presente promemoria si utilizza sempre la forma maschile. Tenuto conto della parità fra uomo e donna sancita dalla legge, ricordiamo che ovviamente il testo si riferisce sempre a entrambi i sessi.

Che si tratti di matrimonio, partenariato registrato o convivenza, nell'eventualità di un decesso è fondamentale e indispensabile aver provveduto in maniera ottimale al proprio partner. In Svizzera, le prestazioni delle assicurazioni sociali in caso di decesso sono orientate soprattutto a un «normale matrimonio». Le prestazioni per superstiti del 1° pilastro (AVS) e del 2° pilastro (previdenza professionale) dovrebbero impedire che il coniuge superstite incorra in una situazione di difficoltà finanziaria in caso di decesso del coniuge. Tuttavia, il partner convivente non sposato non percepisce alcuna prestazione per superstiti né dall'AVS né dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). In linea di principio, neanche la previdenza professionale (2° pilastro) eroga prestazioni per superstiti a partner conviventi non sposati. A differenza del 1° pilastro, le casse pensioni del 2° pilastro hanno tuttavia la possibilità, ma non l'obbligo, di concedere delle prestazioni per superstiti ai partner conviventi non coniugati o non registrati.

Matrimonio, partenariato registrato, concubinato/convivenza: che cosa sono?

Matrimonio

La costituzione, gli effetti e lo scioglimento del matrimonio sono disciplinati dal Codice civile (CC). Il matrimonio è un vincolo contrattuale tra due persone di sesso diverso. Con il matrimonio civile, gli sposi costituiscono un'unione coniugale con diritti e doveri reciproci e acquisiscono lo stato civile di «coniugato/a».

Partenariato registrato (ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, LUD)

La legge sull'unione domestica registrata (LUD) disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Conformemente al principio sancito nell'art. 2 LUD, due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica; in tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci e il loro stato civile è «in unione domestica registrata».

Concubinato/Convivenza

Per convivenza si intende un'unione domestica di due persone – coppie omosessuali o eterosessuali – analoga al matrimonio, senza che esse dispongano di un certificato di matrimonio. Chi vive in concubinato non gode della stessa protezione sociale o giuridica di una coppia sposata o in partenariato registrato. I partner conviventi o che vivono in concubinato possono tuttavia in parte tutelarsi reciprocamente mediante un contratto di concubinato.

Prestazioni per superstiti della previdenza professionale

Il coniuge superstite che deve occuparsi del mantenimento di almeno un figlio oppure che ha perlomeno 45 anni di età e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni ha diritto a una rendita per superstiti della previdenza professionale. Se il coniuge superstite non soddisfa queste condizioni, egli riceve un versamento unico pari a tre rendite annuali. Il diritto a una rendita per superstiti si estingue con il passaggio a nuove nozze. Anche il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per superstiti dopo il decesso dell'ex coniuge, purché il matrimonio sia durato almeno 10 anni e, in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato superstite abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale per una rendita vitalizia. La rendita per superstiti non può tuttavia superare la pensione alimentare, in virtù della sentenza di divorzio.

I partner registrati sono equiparati alle coppie sposate o, in caso di scioglimento giudiziale del partenariato, a quelle divorziate.

La persona assicurata può annunciare quale beneficiario della prestazione per superstiti presso la Cassa pensione GastroSocial il proprio partner non sposato o non registrato se la coppia, prima del decesso della persona assicurata, ha convissuto per almeno cinque anni o se la persona assicurata ha provveduto al mantenimento di figli comuni.

Le prestazioni riportate nella seguente tabella valgono per gli assicurati della Cassa pensione GastroSocial. Le prestazioni possono variare a seconda dell'istituto di previdenza.

| Prestazione per superstiti | Prestazioni regolamentari della Cassa pensione GastroSocial secondo il piano di previdenza Uno Basis |
|---|---|
| Rendita per superstiti (vedova o vedovo) e rendita per superstiti per partner registrati | <p>L'ammontare della rendita per partner è definito nel piano di previdenza. Ad ogni modo corrisponde almeno alla prestazione prevista dalla LPP.</p> <p>Piano di previdenza Uno Basis: 60 % della rendita d'invalidità in caso di decesso di un assicurato attivo oppure 60 % della rendita di vecchiaia in caso di decesso di un beneficiario di una rendita</p> <p>L'età minima di 45 anni non è un requisito richiesto dalla Cassa pensione GastroSocial.</p> <p>Il prerequisito è che il matrimonio/l'unione domestica registrata sia durato almeno 5 anni o che il partner superstita debba provvedere al sostentamento di uno o più figli.</p> |
| Indennità in capitale del coniuge, del partner registrato e del partner non sposato e non registrato | <p>Indennità unica pari all'importo della prestazione di uscita al momento del decesso al netto del valore attuale delle rimanenti prestazioni esigibili per i superstiti, ad ogni modo pari ad almeno la prestazione prevista dalla LPP qualora non sia dovuta una rendita per partner. Quando sono ancora in vita, le persone assicurate sono tenute a comunicare alla Cassa pensione GastroSocial i partner conviventi non sposati o i partner non registrati.</p> |
| Prestazione per superstiti per partner non sposati o non registrati | <p>Il partner convivente non sposato o il partner non registrato annunciato alla Cassa pensione GastroSocial quando l'assicurato era ancora in vita ha diritto alla prestazione a condizione che i due partner abbiano convissuto senza interruzione per almeno cinque anni nella stessa economia domestica (con domicilio ufficiale congiunto) o che il partner superstita debba provvedere al sostentamento di uno o più figli e purché sussistesse un domicilio ufficiale congiunto al momento del decesso.</p> <p>Il partner può essere annunciato unicamente se tale partner, così come l'assicurato non sono coniugati né registrati secondo la legge sull'unione domestica registrata. I partner conviventi non possono essere imparentati. Il partner convivente può essere annunciato esclusivamente mediante l'apposito modulo da richiedere alla Cassa pensione GastroSocial. L'ammontare della rendita per partner a cui possono aver diritto partner conviventi non sposati o partner non registrati è definito nel piano di previdenza.</p> <p>Piano di previdenza Uno Basis: 25 % del salario coordinato in caso di decesso di un assicurato attivo o 60 % della rendita d'invalidità in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità oppure 60 % della rendita di vecchiaia in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia</p> |
| Rendita per orfani | <p>L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza. Ad ogni modo corrisponde almeno alla prestazione prevista dalla LPP.</p> <p>Piano di previdenza Uno Basis: 10 % del salario coordinato in caso di decesso di un assicurato attivo o 20 % della rendita d'invalidità in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità oppure 20 % della rendita di vecchiaia secondo la LPP in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia</p> |

Oltre ai punti riportati nella tabella precedente, la Cassa pensione GastroSocial applica le seguenti disposizioni per coniugi, partner registrati o partner conviventi:

Indennità in capitale di importo modesto

Se la rendita per il coniuge/partner ammonta a meno del 6 %, la rendita per orfani a meno del 2 % della rendita di vecchiaia AVS minima, al posto della rendita viene pagata un'indennità in capitale. L'indennità in capitale viene calcolata secondo i principi attuariali della Cassa pensione GastroSocial. Con il suo versamento si estinguono tutte le ulteriori pretese dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della Cassa pensione GastroSocial.

Prestazioni per superstiti della Cassa pensione GastroSocial

Disposizioni comuni per coniugi, partner registrati e partner conviventi annunciati alla Cassa pensione GastroSocial

In caso di decesso, i riscatti volontari vengono versati integralmente in aggiunta alla rendita per partner, al netto dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni e i pagamenti dovuti in virtù di una sentenza di divorzio.

Il diritto a una rendita per partner si estingue in seguito a nuovo matrimonio o se si contrae un nuovo partenariato registrato o se si inizia una nuova convivenza (in cui sussiste un diritto a una rendita per partner secondo il regolamento) oppure con il decesso del beneficiario della rendita per partner.

Capitale di decesso

Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento e prima di ricevere una prestazione di vecchiaia e se non è dovuta una rendita per partner o una corrispondente indennità, viene pagato il capitale in caso di decesso.

Ordine di beneficiari

Senza la relativa notifica, i partner conviventi non sposati che non sono stati annunciati non hanno diritto alle prestazioni. Il partner convivente non sposato che è stato annunciato ha invece diritto a una rendita per partner purché siano soddisfatte le relative condizioni. Se i requisiti per una rendita per partner non sono soddisfatti, il beneficiario ha diritto a un'indennità pari al capitale di decesso esistente, ma almeno a un versamento unico pari al triplo della rendita annua per partner.

Il partner convivente non sposato o il partner non registrato può essere annunciato esclusivamente mediante l'apposito modulo da richiedere alla Cassa pensione GastroSocial.

Se non è annunciato alcun coniuge né alcun partner convivente annunciato e non sposato o nessuno che abbia ricevuto un sostegno sostanziale, il capitale in caso di decesso è versato ai figli o ai genitori.

Capitale supplementare in caso di decesso

Se in base al piano di previdenza è assicurato un capitale supplementare per il caso di decesso e un assicurato o un beneficiario di una rendita d'invalidità muore, gli aventi diritto ai sensi dell'art. 11.2 del regolamento sono il coniuge, il partner registrato o eventualmente un partner convivente annunciato.

Divorzio o scioglimento del partenariato

Basi legali

Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità la legislazione federale prevede un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento di un partenariato registrato ai sensi della legge vigente in materia. In merito al tipo e all'ammontare del trasferimento decide il giudice. Su richiesta, la Cassa pensione GastroSocial allestisce i calcoli conformi alle norme di legge, all'attenzione dell'assicurato e/o del tribunale.

Contabilizzazione

Le prestazioni di uscita o le rendite assegnate per divorzio vengono accreditate all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello restante in proporzione al rapporto con cui sono state addebitate al coniuge/partner debitore. Lo stesso vale in caso di addebito in seguito a pagamenti ai sensi delle norme legali sul divorzio.

Pagamento di una quota di rendita assegnata

La prestazione di uscita da trasferire all'atto del conguaglio della previdenza professionale conseguente a divorzio viene trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del partner avente diritto. La quota di rendita da trasferire viene convertita in una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 19h OLP e trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del partner avente diritto. L'importo comprende la rendita dovuta per un anno civile e viene trasferito a cadenza annuale entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Ai sensi dell'art. 22e LFLP la rendita può essere corrisposta anche in contanti.

Il trasferimento della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a CC avviene in forma di rendita. Su richiesta, il trasferimento avviene in forma di capitale.

Il presente promemoria offre una panoramica delle norme vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente il regolamento e le disposizioni legali.